

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ASD Polisportiva Paralimpica Technologies Sport APS

ART. 1 Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Paralimpica Technologies Sport APS", acronimo "ASD Para Tech Sport APS".

2. L'"ASD Polisportiva Paralimpica Technologies Sport APS", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

3. L'"ASD Polisportiva Paralimpica Technologies Sport APS" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva, riconosciuta dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P), cui l'associazione intende

*De Luca G. -
Sudano F. -
Monte M.*

*Francesco T. -
Massimo P. -
Corrado D. -
Simone B.*

affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliata, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

4. La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e di "Associazione di promozione sociale", nonché i relativi acronimi di "ASD" e "APS" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.

5. L'associazione ha sede legale in Fragagnano in via Pola, 19.

6. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Scopi e Attività

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

De Luca Gino
Giuliano Lini
Luigi Liore

Franco Lechi
Massimo Rosone
Cipriano Domenico Ruffini
Simone D'Amico



SB
COM
MR
F.F.
Luigi Liore
16
L. Liore

a) promuovere, diffondere e organizzare attività motorie e sportive dilettantistiche, con finalità ludico-ricreative, educative e formative, anche mediante la realizzazione di iniziative congiunte con altri enti e associazioni;

b) ideare e realizzare attività culturali, sociali e ricreative volte alla crescita personale e collettiva, favorendo momenti di aggregazione e formazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;

c) contribuire alla diffusione dei valori dello sport e della cultura, sensibilizzando la comunità al rispetto delle regole, dell'etica sportiva e dei principi di correttezza e lealtà;

d) sostenere e promuovere lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato, attraverso la progettazione e l'attuazione di iniziative a carattere solidaristico e sociale.

3. Ai fini del perseguimento delle sopra indicate finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI/CIP nonché ricomprese nell'emanando elenco del Dipartimento per lo Sport, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

4. In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse

De Luca G. S. -
D. L. S. -
late M. S. -

Francesco Luchini
Massimo Rossini
Cosimo Damiano Mott
Simone Bionzerio

generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo

settore:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lettera t del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i del CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera k del CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo (art. 5, comma 1, lettera w del CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse



SB

CPM

MR

FI

Coste Migne

IB

Di Luca

	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
	abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
	urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli
	animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge
	14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1, lettera e del
	CTS);
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
	legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
	modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f del CTS);
	- promozione della cultura e della legalità, della pace tra
	i popoli, della non violenza e della difesa non armata
	(art. 5, comma 1, lettera v del CTS);
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto
	della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l del
	CTS);
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
	successive modificazioni, e interventi, servizi e
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e
	alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive
	modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a del CTS);
5.	Le attività di interesse generale di cui al presente

articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

6. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

7. In particolare, per perseguire le proprie finalità, l'Associazione intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, svolge in via principale le seguenti attività:

- ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, quali eventi, tornei, campionati e competizioni, a livello territoriale, nazionale e internazionale, anche in ambito paralimpico;
- programmazione e gestione di percorsi di avviamento, formazione e allenamento sportivo rivolti a persone di ogni età e livello, con particolare attenzione alla pratica inclusiva e alla partecipazione di persone con disabilità, anche attraverso discipline quali tennis, pallacanestro, pallavolo, arrampicata sportiva e relative varianti paralimpiche (tra cui wheelchair basketball,



SB

CDM

MR

F.T.

h22 line

IG

R. De C.

sitting volley, para-arrampicata e wheelchair tennis);

- organizzazione di iniziative a carattere sociale, culturale ed educativo, quali incontri, seminari, laboratori e campagne di sensibilizzazione, finalizzate alla diffusione dei valori dello sport, dell'inclusione e della partecipazione attiva;
- realizzazione di attività formative e divulgative orientate alla promozione del benessere psicofisico e di corretti stili di vita, anche mediante percorsi informativi su salute, alimentazione e attività motoria;
- promozione di attività ricreative e aggregative, anche all'aperto, finalizzate a favorire la socializzazione, l'integrazione e il benessere della persona;
- attivazione di forme di collaborazione e partenariato con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, università, organismi del Terzo Settore e realtà sportive, per lo sviluppo di progetti condivisi in ambito sportivo, educativo e sociale;
- realizzazione, gestione e valorizzazione di spazi e strutture idonee allo svolgimento di attività sportive e ricreative, garantendone accessibilità, sicurezza e fruibilità anche per persone con disabilità;
- promozione e coordinamento di attività di volontariato e iniziative di responsabilità sociale, favorendo il coinvolgimento attivo della comunità e la diffusione dei

principi di solidarietà, inclusione e cittadinanza attiva;

- organizzazione di momenti periodici di incontro, differenziati per età e interessi, finalizzati alla crescita personale, culturale e sociale dei partecipanti, con particolare attenzione alla formazione etica e ai valori dello sport.

8. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle principali d'interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio Direttivo.

9. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta



SB
CPM
MR
P.I.
L. L. L. L.
16
A. L. C.

soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 Associati

1. Sono associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione. Nel caso in cui il Socio sia minorenne, il suo diritto di voto è espresso da chi ne esercita la responsabilità genitoriale sul medesimo.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato

dal Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla deliberazione.

6. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati - la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

7. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

9. La qualifica di associato si perde per:

a) recesso con effetto allo scadere dell'anno;

b) mancato pagamento della quota sociale;

c) decesso;

d) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

10. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli

addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

11. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

12. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue



SB
CDM
MR
F.I.
Aut. L. 10
10 L Co

attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- b) esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti sul libro soci;
- c) eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- d) controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- e) consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) rispettare lo statuto e i regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva cui sono affiliati;
- c) osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- d) versare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- e) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti

degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 Volontariato e rapporti economici

1. L'associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto



SB
CDT
MR
F.I.
rete Ingeg
IG
D.L. C.

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii..

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- e) Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 7 Assemblea degli associati

- | | |
|----|---|
| 1. | L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. |
| 2. | Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. |
| 3. | L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. |
| 4. | È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. |
| 5. | Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. |
| 6. | L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. |
| 7. | Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per |

videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei
relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o

in delega. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Spetta all'assemblea straordinaria modificare lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Rientrano tra le competenze dell'Assemblea:

a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

c) elegge tra gli associati il presidente dell'associazione;

c) nomina e revoca i componenti del consiglio e degli organi sociali;

d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



S B
CDM
MR
F.I
L. R. L. R.
16
De L. C.

h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.8 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico

nazionale del Terzo settore.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

3. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

4. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

a) elegge tra i propri componenti il vicepresidente;

b) elegge il tesoriere e il segretario;

c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

e) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale

di attività;

f) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

g) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

h) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

i) conferisce procure generali e speciali;

j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

k) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Assemblea

l) delibera sui Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli altri organi sociali;

m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

o) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

7. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri



S B
CDM
MR
F. K
note Andrea
IG
H L C

scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

8. È responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

9. Procede annualmente alla procedura di affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva.

10. Procede annualmente alla trasmissione dei Tesserati all'Ente di Promozione Sportiva cui sono affiliati

11. Verifica che i regolamenti interni vengano emanati nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva cui sono affiliati.

12. È attribuito ai consiglieri il potere di rappresentanza che è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti,

eletti dall'Assemblea.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) revoca decisa dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

4. Compete al Presidente:

- a) presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- b) sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
- c) sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
- d) nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art.10 Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi



S B
CDH
MR
P. I

16
A. L. C.

compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 12 L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 13 Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al



SB
CDM

MR
F+
note more
IG
X L C

verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 14 Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 15 Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i

beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti

all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;

f) rimborsi da convenzioni;

g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi



5 B
CDM

MR

F.S.
hoze hion
16
le hion

di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 17 Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 18 Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche

sociali.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione dei beni

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e in materia associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

De Luca Giampaolo	De Luca Giovanni
De Luca Marco	De Luca Francesco
Cozzani Dario	Cozzani Roberto
	Simone Brungaro